

# proposta di legge n. 281

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 10 gennaio 2013*

---

ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI  
DI CASTEL COLONNA, MONTERADO E RIPE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2,  
COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

---

Signori Consiglieri,

i Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, dopo aver esercitato in forma associata molteplici funzioni e servizi, hanno deliberato di richiedere alla Giunta regionale l'adozione di una proposta di legge per la fusione e per la conseguente unificazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 10/1995.

La Giunta regionale è quindi tenuta ad adottare una proposta di legge e a trasmetterla all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 10/1995.

Acquisiti i previsti pareri della Provincia di Ancona e dei Consigli comunali interessati, la proposta di legge è inviata alla competente Commissione assembleare, che la trasmette, con propria relazione, all'Assemblea legislativa regionale (articolo 9, comma 2, della l.r. 10/1995).

L'Assemblea legislativa, dopo che la Commissione assembleare si è espressa sulla proposta di legge, delibera sull'indizione del referendum consultivo previsto dal successivo articolo 10, comma 1, della l.r. 10/1995.

Il Presidente della Giunta regionale fissa quindi con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, a seguito della trasmissione della delibera dell'Assemblea legislativa (articolo 10, comma 2).

Per consentire l'elezione del Sindaco e del Consiglio del nuovo Comune nella tornata elettorale prevista per i tre Comuni nel 2014, il referendum consultivo può essere indetto entro il 28

febbraio 2013, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della l.r. 18/1980.

L'iter del procedimento legislativo sopra descritto merita dunque una sollecita definizione, anche perché la fusione è stata chiesta dai Comuni per addivenire a una semplificazione organizzativa da cui deriveranno un miglioramento dell'efficienza dei servizi e maggiori opportunità di accesso ai contributi pubblici, da destinare ad investimenti per lo sviluppo sociale ed economico delle collettività locali.

L'articolo 1 della proposta di legge istituisce il nuovo Comune mediante fusione dei confinanti comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 2 assicura adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi dopo la fusione.

L'articolo 3 disciplina la successione del nuovo Comune nelle funzioni e nei rapporti giuridici pendenti presso i Comuni che propongono la fusione.

L'articolo 4 stabilisce un arco di tempo decennale nel quale il nuovo Comune concorrerà al riparto degli incentivi economici regionali stanziati per la fusione fra Comuni, il cui ammontare è quantificato con la legge di approvazione del bilancio.

L'articolo 5 detta le norme necessarie ad assicurare la continuità amministrativa, prevedendo in particolare la nomina di un commissario governativo per la gestione, ai sensi della normativa statale.

L'articolo 6 contiene la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge.

**Art. 1***(Istituzione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nella provincia di Ancona, mediante fusione dei Comuni contermini di Castel Colonna, Monterado e Ripe, un unico Comune denominato Castelcolonna-Monterado-Ripe.

2. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe.

**Art. 2***(Partecipazione e decentramento)*

1. Lo statuto del nuovo Comune assicura alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Lo statuto del nuovo Comune può prevedere altresì l'istituzione di municipi nei territori delle comunità d'origine.

3. Lo statuto e il regolamento del nuovo Comune disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi di cui al comma 2 e possono prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

**Art. 3***(Trasferimento di funzioni e successione nei rapporti)*

1. Le funzioni regionali già conferite ai Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferite al Comune di nuova istituzione.

2. Il nuovo Comune subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai Comuni oggetto della fusione e in particolare:

- a) i beni demaniali e patrimoniali dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe sono trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio del Comune di nuova istituzione;
- b) il personale dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Il trasferimento del personale di cui al comma 2, lettera b), è effettuato nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990).

**Art. 4***(Contributi regionali)*

1. La Regione assegna al Comune di nuova istituzione un contributo annuale per la durata di dieci anni, determinato sulla base dei criteri di riparto previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), nei limiti degli stanziamenti disposti con la legge di approvazione del bilancio.

**Art. 5***(Norme transitorie e finali)*

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni oggetto della fusione sono estinti e i rispettivi organi di governo e di revisione contabile decadono.

2. Fino all'insediamento degli organi del nuovo Comune a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate da un commissario governativo, nominato per tutti gli adempimenti necessari ai sensi della normativa statale vigente. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le relative funzioni sono svolte dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Ripe alla data dell'estinzione.

3. I Sindaci dei Comuni oggetto della fusione entro il 31 dicembre 2013, d'intesa fra loro, adottano provvedimenti utili a consentire il pieno funzionamento dell'organizzazione del nuovo Comune dalla data di istituzione, in modo da garantire la tutela degli interessi primari dei cittadini e la continuità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi. Per quanto non disposto nell'intesa o in sua assenza, provvede il commissario di cui al comma 2.

4. Se non disposto diversamente nell'intesa di cui al comma 3, la sede provvisoria del nuovo Comune è individuata nel Comune di Ripe.

5. Fino alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici approvati dal Comune di nuova istituzione, restano in vigore gli strumenti urbanistici dei Comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Comune di nuova istituzione, per le funzioni e i servizi a esso spettanti continuano ad applicarsi, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi Comuni.

**Art. 6***(Dichiarazione d'urgenza)*

**1.** La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.